



# COMUNE DI NUVOLERA

Provincia di Brescia

## ORDINANZA N. 24 del 30/05/2022

**OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ NEL COMUNE DI NUVOLERA: CHIUSURA AL TRAFFICO E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ANCHE PEDONALE IN VIA GAVARDINA PRESSI CIVICO 22/B, TRATTO CORRISPONDENTE AL PONTE VIABILE SULLA ROGGIA DESA - RAMO FENILAZZA, FINO AD AVVENUTO CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA**

### IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

VISTA la nota prot. 5961 trasmessa in data 29.05.2022 da parte dell'Ufficio Unico Intercomunale Lavori Pubblici e Servizi Comunali, con la quale si chiede di emettere ordinanza di chiusura immediata al traffico sia per la circolazione viabile che per quella pedonale sul ponte di via Gavardina, tratto nei pressi del civico 22/b e corrispondente al ponte sulla roggia DESA – Ramo Fenilazza, codice 1.65.2 della tabella anagrafica dei canali, rif. Elaborato Grafico “Nuvolera SUD” del R.I.M. del Comune di Nuvolera, consultabile sul sito istituzionale, fino all'esecuzione di ripristino e messa in sicurezza per il lato di competenza del comune di Nuvolera, stante l'imminente pericolo di crollo del ponte stesso;

ACCERTATO il peggioramento delle condizioni statiche del ponte in oggetto, anche a causa degli ultimi eventi meteorologici, con distacco di una parte di arco e l'abbassamento del piano stradale nel medesimo lato, con conseguente possibile crollo parziale della viabilità;

RILEVATO l'intenso traffico veicolare e di mezzi agricoli;

PRESO ATTO della limitata sezione stradale utile;

DATO ATTO che i canali paralleli alla strada sono di competenza del Consorzio Chiese e della Roggia Desa ed insistono sul territorio di Bedizzole mentre la via Gavardina in tale punto è di competenza del Comune di Nuvolera;

CONSIDERATO che l'abitato in tale tratto insiste sia sul territorio di Bedizzole che di Nuvolera e che può comunque essere raggiunto con accessi rispettivamente da Bedizzole o da Nuvolera o da Nuvolento, senza necessità di dover transitare sul suddetto ponte pericolante e quindi pericoloso;

VISTO il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO che, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si renda necessario dare corso ai provvedimenti di cui sopra;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTI gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni nonché la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 31.12.2021 con il quale ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 10 e dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stato nominato Responsabile del Comando Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Mazzano – Nuvolera - Nuvolento il Commissario Capo Dott. Stefano Canuto, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 267/2000;

### **ORDINA**

l'istituzione immediata del **DIVIETO DI TRANSITO E CIRCOLAZIONE anche pedonale in via Gavardina, pressi civico 22/b, tratto corrispondente al ponte viabile sulla roggia DESA – Ramo Fenilazza, fino a termine lavori di consolidamento e messa in sicurezza**, giuste le motivazioni in premessa.

### **DISPONE**

A carico dell'Ufficio Unico Intercomunale Lavori Pubblici e Servizi Comunali quanto segue:

- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495);
- la segnaletica di cantiere dovrà essere conforme al vigente Codice della Strada e al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 (disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 6 settembre 2002, atta a garantire in ogni momento la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione sollevando il Comune da eventuali richieste di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi anche a seguito della variazione dell'itinerario stradale suddetto, nel rispetto dell'art. 21 del Codice della strada e degli artt. dal n. 30 al n. 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione. La ditta in trattazione resta unica responsabile per eventuali danni derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica esposta e/o della mancanza della stessa;
- l'oscuramento della segnaletica permanente in eventuale contrasto con quanto disposto dalla presente ordinanza;
- l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, mantenendoli in perfetta efficienza sia di notte che di giorno, e di idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495);
- la rimozione, al termine dei lavori, di tutta la segnaletica temporanea collocata nonché il ripristino di quella precedente e comunque dello stato dei luoghi interessati;
- **Il posizionamento di barriere atte ad impedire il transito di veicoli e pedoni, rese evidenti anche in orario notturno o in condizioni di scarsa visibilità dagli opportuni accorgimenti;**
- **L'indicazione presso l'ultima intersezione utile adducente la chiusura degli eventuali percorsi alternativi;**
- L'informazione a residenti e frontisti, nonché eventuali ulteriori interessati, circa le modalità e i tempi della chiusura.

### **AVVERTE**

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

Gli operatori della Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza, e nei confronti di eventuali trasgressori si dovrà procedere ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e s.m.i.

Tale ordinanza verrà trasmessa via e-mail a: Stazione Carabinieri di Nuvolento al Comando Intercomunale della Polizia Locale, al richiedente Ufficio Unico Intercomunale LL.PP. e SS.CC., nonché al Comune di Bedizzole, al Consorzio Roggia Desa e al Consorzio di bonifica Chiese, nonché al Sindaco e all'Assessore LL.PP. del comune di Nuvolera, inoltre verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune del Nuvolera.

Il Responsabile  
Colombo Eleonora / Infocert Spa